Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 maggio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 102 DEL 2 MAGGIO 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 370.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Boncompagni Ludovisi Francesco fu Ugo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 371.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giuli Rosselmini Gualandi Ferdinando Giuseppe fu Giuseppe, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 372.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghera Giovanni fu Pasquale, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 373.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariani Clementina fu Crispino, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 374.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carra Carlo di Andrea, in comune Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 375.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gorrieri Arturo fu Antonio, in comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 376.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Armenti Italia di Gerundio-Orlando, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 377.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grispigni Luigi fu Pietro, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 378.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valeri Gino fu Carlo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 379.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bagnara Ermilio fu Attilio, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 380.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Saloni Severina fu Attilio, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 381.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ponticelli Maria Carla fu Gustavo, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 382.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tonci Ottieri Della Ciaia Marco ed Adele fu Michele, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 383.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Gismondo di Luigi-Lodovico, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 384.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grechi Benedetto fu Antonio, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 385.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Paluzzi Maria ved. Grispigni, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 386.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima agricola industriale italiana « Fondi rustici », con sede in Roma, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 387.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Arrighi Enrico fu Celso, in comune di Campagnatico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 388.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Stefani Luciano fu Emanuele, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 389.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima agricola maremmana, con sede in Roma, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 390.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Rham Giacomo fu Alfredo, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 391.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ponticelli Francesco fu Stefano, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 392.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Moris Laura fu Luigi Giovanni maritata Odifredi, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 393.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Drago Giovanni-Urbano fu Ferdinando, in comune di Mazzano Romano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 394.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Drago, Giovanni-Urbano fu Ferdinando, in comune di Trevignano Romano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 395.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Drago Giovanni-Urbano fu Ferdinando, in comune di Sutri (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 396.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzoncini Iva di Silvio maritata Pallini, in comune di Grosseto.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina a Sottosegretario di Stato per il Tesoro dell'on. avv. Ennio Avanzini, deputato al Parlamento

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 aprile 1952, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. Ennio Avanzini, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato per il Tesoro, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato per il Bilancio.

(2015)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1951, n. 1810.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, con sede nella chiesa omonima del comune di Pozzallo (Ragusa).

N. 1810. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto in data 7 ottobre 1950, integrato con postilla 28 febbraio 1951, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, con sede nella chiesa omonima del comune di Pozzallo (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 69. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1952, n. 367.

Estinzione dell'Ente di assistenza per i figli dei carabinieri e devoluzione dei residui beni a favore della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri ».

N. 367. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene estinto l'« Ente di assistenza per i figli dei carabinieri »; vengono devoluti i residui beni alla « Fondazione dell'Arma dei carabinieri » e viene modificata la vigente denominazione e lo statuto organico di quest'ultima fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1952, n. 368.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Botteghino del comune di San Felice a Cancello (Caserta).

N. 368. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acerra in data 6 dicembre 1949, integrato con quattro postille di cui due di pari data e le altre due del 15 maggio e 12 novembre 1951, nonchè con dichiarazione 13 novembre 1951, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Botteghino del comune di San Felice a Cancello (Caserta) e inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 369.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra ad acquistare l'albergo Esperia con la dipendenza del villino di Sant'Ampeglio in Bordighera.

N. 369. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, viene autorizzata ad acquistare l'albergo Esperia con la dipendenza del villino di Sant'Ampeglio in Bordighera per accogliervi i congiunti dei Caduti che non possano trovare ospitalità nella attuale Casa di riposo in Bordighera.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1952.

Nomina dei componenti il Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1952-53.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, concernente nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio successivo, registro n. 14, Ufficio riscontro poste, foglio n. 108, relativo alla nomina dei componenti del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1950-1951;

Considerata la necessità di provvedere alla conferma o sostituzione dei componenti del Comitato suddetto per il biennio 1952-1953;

Viste le segnalazioni fatte dai Ministeri ed Enti interessati, dei propri rappresentanti in seno al Comitato stesso;

Decreta:

Art. 1.

Per gli anni solari 1952 e 1953 sono confermati membri del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni i signori:

ing. Albino Antinori, ispettore generale superiore delle telecomunicazioni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

prof. Attilio Frajese, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Goffredo Bellonci e Bonaventura Tecchi, scrittori, designati dal Sindacato nazionale scrittori;

maestro Gaspare Scuderi (per la musica operistica) e maestro Gian Luca Tocchi (per la musica sinfonica), designati dal Sindacato nazionale musicisti;

dott. Ugo Betti, autore drammatico, designato dall'Accademia dei Lincei;

Cesare Giulio Viola, autore drammatico, designato dalla Società italiana autori drammatici;

dott. Antonio Ciampi, rappresentante della Società italiana autori ed editori;

prof. Lorenzo Silipigni, rappresentante dei maestri e degli insegnanti delle scuole secondarie, designato dal Sindacato nazionale della scuola elementare e da quello della scuola media;

prof. Gaetano Napolitano, esperto di problemi economici, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e commercio;

Camillo Boscia, Giampietro Dore e avv. Sebastiano Drago, privati utenti, designati dal Ministero per le poste e le telecomunicazioni in mancanza delle relative associazioni.

Art. 2.

Per il periodo indicato nel precedente art. 1 sono nominati membri del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni i signori:

prof. Francesco Flora, scrittore, designato dalla Accademia dei Lincei, in sostituzione del prof. Pietro Pancrazi;

maestro Dino Olivieri, per la musica leggera, designato dall'Unione compositori, librettisti e autori di musica leggera, in sostituzione del maestro Bixio Cherubini;

dott. Mario De Cesare, esperto di problemi turistici designato dall'Ente nazionale industrie turistiche, in sostituzione del dott. Gaetano Vetrano.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

Continua a disimpegnare le funzioni di segretario del Comitato di cui al presente decreto il dott. Aldo Cademartori, direttore provinciale di 2ª classe del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1952

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1952
Registro Ufficio riscontro poste n. 8, foglio n. 245. — MANZELLA

(1717)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1952.

Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, approvato con decreto del Capo del Governo 22 febbraio 1939, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 29 novembre 1951 e 17 gennaio 1952 e dell'assemblea dei soci in data 22 dicembre 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, allegato al presente decreto e composto di n. 60 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

Statuto della Cassa di risparmio di Firenze

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO, DURATA

Art. 1.

Costituzione e sede

La Cassa di risparmio di Firenze, sorta a scopo di beneficenza, in vantaggio principalmente delle classi meno agiate, per opera di una Società costituitasi in virtù del Sovrano decreto 4 giugno 1829 con la denominazione di « Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze », poi sostituita da quella « Cassa di risparmio di Firenze », ha sede in Firenze. Essa ha facoltà di istituire filiali ed agenzie secondo le vigenti norme di legge, fa parte della Federazione delle Casse di risparmio della Toscana ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 2.

Scopo

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio, depositi in conto corrente e di altra natura e dando ad essi conveniente collocamento.

La Cassa non si propone fini di lucro: gli utili disponibili a norma di legge sono devoluti in erogazioni di beneficenza, assistenza e pubblica utilità.

Art. 3.

Patrimonio

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di riserva federale;
c) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 4

Durata

La Cassa ha durata indefinita e potrà cessare soltanto nei casi previsti dalla legge.

TITOLO II

SOCI

Art. 5.

Numero dei soci Nomina e decadenza

Il numero dei soci non sarà maggiore di 120, nè minore di 60.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei soci intervenuti e rappresentati nell'assemblea.

I candidati debbono essere scelti fra i cittadini italiani di indiscussa probità i quali, per condizioni sociali, uffici ricoperti, studi, gradi accademici o per estimazione acquisita nell'esercizio professionale o nelle varie attività produttive, diano affidamento di poter contribuire al conseguimento delle finalità della Cassa.

Non possono essere nominati soci o, se nominati decadono:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportata condanna infamante o che si siano resi incompatibili con l'interesse ed il prestigio dell'Istituto;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle obbligazioni verso la Cassa, o che abbiano lite vertente con essa, o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in tre adunanze consecutive ordinarie;

d) i dipendenti della Cassa, ad eccezione del direttore generale, del condirettore generale e del vice direttore generale.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata dalla assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, con la maggioranza prevista per l'ammissione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni.

Art. 6.

Facoltà dei soci

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio, nè sugli utili della Cassa.

I soci possono sempre, avvertendo preventivamente il presidente del Consiglio di amministrazione, visitare gli uffici della Cassa e comunicare al medesimo le proprie osservazioni in merito all'andamento dei servizi.

TITOLO III

ORGANI DELLA CASSA

Art. 7.

Organi della Cassa

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato;
4) il presidente;
5) il Collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le Commissioni di sconto.

CAPO I. — ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

Compiti dell'assemblea

L'assemblea dei soci si riunisce sia in via ordinaria che straordinaria e delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla determinazione dell'ammontare delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio, con l'osservanza delle disposizioni vigenti;

d) sulla nomina di un sindaco;

e) sulla retribuzione del Collegio sindacale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti;

f) sulla approvazione dei rendiconti annuali;

g) sulle eventuali proposte formulate dai soci con le modalità di che al secondo comma dell'art. 9.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione e potrà proporre, di sua iniziativa, modifiche, sulle quali delibererà il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Assemblee ordinarie e straordinarie

Le assemblee ordinarie hanno luogo due volte all'anno: la prima, entro il primo quadrimestre di ogni anno, per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla retribuzione del Collegio sindacale, sulla nomina dei consiglieri e del sindaco di sua spettanza; la seconda, entro il mese di dicembre, per la nomina dei nuovi soci e per deliberare sulle medaglie di presenza.

Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente del Consiglio di amministrazione quando ne ravvisi la necessità o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno 24 soci.

Art. 10.

Convocazione dell'assemblea

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e deve contenere il testo dell'ordine del giorno.

Art. 11.

Rappresentanza dei soci assenti

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio non amministratore mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

Art. 12.

Validità dell'assemblea

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga, o vi sia rappresentata, almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti, o siano rappresentati, almeno 24 soci.

Salvo che la legge non disponga diversamente, l'assemblea in seconda convocazione potrà essere indetta un'ora dopo quella di prima convocazione.

Art. 13.

Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni, salvo quanto disposto dall'art. 5, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede ed in quelle segrete la proposta s'intende respinta.

Le votazioni debbono aver luogo a scrutinio segreto quando riguardino persone.

Art. 14.

Segretario dell'assemblea

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente fra i soci.

CAPO II. — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Composizione del Consiglio

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Art. 16.

Incompatibilità

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione parenti ed affini fino al 3° grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso dei sindaci, dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Durata della carica

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di tre nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e due nel quarto.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Medaglie di presenza

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio e del Comitato di cui all'art. 22 e per gli altri incarichi che fossero loro affidati in relazione al mandato di amministratori, nella misura che sarà annualmente stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione della Cassa, ad eccezione di quanto è di esclusiva competenza dell'assemblea.

Esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni — entro limiti che debbono essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento aziendale ma sempre a suo insindacabile giudizio — in materia di erogazione del credito ed altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, al Comitato, al presidente, al direttore generale ed alle Commissioni di sconto, secondo la natura ed i compiti istituzionali di ciascun organo.

Il Consiglio delibera le eventuali deleghe all'inizio di ogni esercizio, o quando se ne ravvisi la necessità.

Non possono comunque essere delegate ad altri organi le deliberazioni relative agli oggetti appresso indicati:

1) le modifiche statutarie;

2) la nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

3) la nomina dei rappresentanti della Cassa in seno ai vari enti, a cui sia richiesto di provvedere;

4) gli eventuali incarichi da affidare a singoli membri del Consiglio;

5) la istituzione delle Commissioni di sconto e delle eventuali Commissione consultive, la determinazione dei compiti ed ogni altro provvedimento inerente al loro funzionamento, come la nomina e la determinazione della durata in carica dei componenti di esse, nonchè la misura dei compensi ad essi spettanti;

6) l'approvazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro e dei regolamenti organici del personale;

7) la nomina, il trattamento economico e di quiescenza e qualunque altro provvedimento relativo ai dirigenti dello Istituto;

8) i provvedimenti relativi al personale di ruolo che siano attribuiti da leggi o da contratti collettivi alla competenza del Consiglio;

9) l'approvazione del regolamento dei servizi e delle operazioni previste dallo statuto;

10) l'apertura di nuove dipendenze e la chiusura o trasformazione di quelle esistenti;

11) i rendiconti annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

12) i provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza;

13) le norme sulla raccolta dei depositi, in conformità alle vigenti disposizioni;

14) le norme ed i criteri per l'investimento dei capitali e la misura degli interessi attivi, in conformità alle vigenti disposizioni;

15) le direttive per l'erogazione dei fondi destinati annualmente a scopi di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità;

16) l'istituzione di nuovi servizi e l'eventuale soppressione di quelli esistenti;

17) le partecipazioni di cui alla lettera *q*) dell'art. 41;

18) l'assunzione di ricevitorie, esattorie e servizi di tesoreria;

19) l'acquisto e la vendita di immobili e le locazioni che oltrepassino la durata di nove anni;

20) l'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore superi il quinto del patrimonio della Cassa o sia indeterminato;

21) le operazioni che superino il quinto del patrimonio della Cassa;

22) le operazioni passive per sopperire alle eventuali necessità di cassa;

23) le transazioni che producano una perdita superiore ad un decimo del patrimonio della Cassa.

Art. 20.

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese e, in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta, per iscritto, almeno la metà dei consiglieri in carica o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso verrà dato per telegrafo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni previste dal secondo comma dell'art. 19 occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Il segretario amministrativo è segretario del Consiglio; pertanto egli assiste alle sedute, ne compila i verbali, firma, unitamente al presidente, i verbali stessi e gli eventuali estratti.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, funge da segretario il consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 21.

Decadenza dei consiglieri

Il consigliere che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario.

CAPO III. — COMITATO

Art. 22.

Composizione del Comitato

Il Comitato si compone del presidente, del vice presidente, del direttore generale e di tre consiglieri nominati dal Consiglio, col voto favorevole di due terzi dei presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Con la stessa maggioranza di cui al comma precedente si dovrà procedere alla immediata rinnovazione del Comitato, qualora ne facciano richiesta almeno quattro amministratori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 23.

Compiti del Comitato

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e provvede a quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere su ogni questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di amministrazione o dal presidente.

Art. 24.

Adunanze del Comitato

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana e, in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga opportuno, o due dei suoi membri ne facciano richiesta.

Per gli avvisi di convocazione si applicano le disposizioni del primo capoverso dell'art. 20.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità dei voti, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Il segretario del Consiglio è anche segretario del Comitato, con i compiti indicati all'art. 20.

CAPO IV. — PRESIDENTE

Art. 25.

Poteri del presidente

Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede la assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Il presidente potrà provvedere nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sottoponendo poi le sue decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente le cancellazioni delle ipoteche e dei privilegi agrari, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni o annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e le restituzioni dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

Il presidente può, previa autorizzazione del Consiglio, affidare, anche in via permanente, determinati poteri di rappresentanza, ivi compresi quelli specificati nel precedente comma, ad altri consiglieri, a dirigenti e a funzionari.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente e, in assenza o in caso di impedimento anche di questi, il consigliere anziano, S'intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

CAPO V. — COLLEGIO SINDACALE

Art. 26.

Collegio sindacale

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci, nominati in conformità alle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento delle Casse di risparmio e con le attribuzioni stabilite dalle medesime.

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste dal presente statuto per gli amministratori

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provve-

derà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

CAPO VI. — DIRETTORE GENERALE

Art. 27.

Funzioni del direttore generale

Il direttore generale, oltre alle altre attribuzioni deferitegli dal presente statuto e dal regolamento:

a) assiste, senza voto, alle assemblee dei soci, interviene, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e fa parte, con voto deliberativo, del Comitato, della Commissione centrale di sconto e delle Commissioni consultive di cui al n. 5 dell'art. 19;

b) sovraintende a tutti i servizi e uffici comunque dipendenti dall'Istituto tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti col pubblico, assicurando il loro regolare funzionamento;

c) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private ed in genere tutti gli atti e documenti inerenti all'ordinaria amministrazione;

d) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone il presidente;

e) provvede a sottoporre al Consiglio di amministrazione e al Comitato gli affari di loro competenza, nonchè ad eseguire le deliberazioni di tali organi;

f) esprime il proprio parere su tutti i provvedimenti da sottoporre, a norma dell'art. 25, alla decisione del presidente, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza;

g) ordina ispezioni e verifiche presso le dipendenze ed i servizi dell'Istituto;

h) è a capo di tutto il personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede, e prende o propone nei confronti del medesimo tutti i provvedimenti contemplati dai regolamenti interni e dai contratti di lavoro.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal condirettore generale, il quale assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato; in caso di assenza o impedimento anche del condirettore generale, le funzioni del direttore generale vengono assunte dal vice direttore generale.

Il direttore generale può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare ad uno o più dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa alcune proprie attribuzioni.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Consiglio può eleggere il direttore generale, il condirettore generale e il vice direttore generale anche tra gli appartenenti alla Società, ma in tal caso l'eletto non può esercitare i diritti di socio finchè ricopra tale ufficio.

Il direttore generale, il condirettore generale e il vice direttore generale non possono coprire alcuna carica od ufficio in altre aziende se non autorizzati dal Consiglio di amministrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, dall'organo di vigilanza.

CAPO VII. — COMMISSIONE DI SCONTO

Art. 28.

Commissioni di sconto

Presso la Direzione generale è istituita una Commissione centrale di sconto col compito di deliberare sulle operazioni di credito attribuite dal Consiglio alla sua competenza.

Presso la sede e presso le dipendenze o gruppi di dipendenze possono essere istituite Commissioni di sconto col compito di deliberare, entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sulle operazioni di credito territorialmente di loro spettanza.

Le Commissioni suddette sono presiedute, rispettivamente, dal direttore generale o dal titolare della dipendenza, o da chi li sostituisce. Le operazioni, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti e sempre anche quello di chi presiede.

TITOLO IV

PERSONALE

Art. 29.

Doveri e diritti del personale

I doveri e i diritti del personale sono stabiliti dai contratti collettivi e dagli appositi regolamenti.

Art. 30.

Obbligazioni passive

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni od altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

In via eccezionale, il Consiglio di amministrazione potrà consentire ai dipendenti di effettuare con l'Istituto operazioni garantite da cessioni del quinto dello stipendio.

TITOLO V

DEPOSITI

Art. 31.

Categorie di depositi

La Cassa riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;
b) a piccolo risparmio speciale;
c) vincolati a tempo;
d) contro buoni fruttiferi;
e) in conto corrente.

Art. 32.

Libretti di risparmio

La Cassa, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti di risparmio:

a) nominativi;
b) nominativi ma pagabili al portatore;
c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome, di un numero o di un motto).

Ad ogni categoria di libretti si applicano le condizioni e norme relative al tasso di interesse, limite massimo e minimo dei versamenti, massimo deposito fruttifero, disponibilità, operazioni, termine di preavviso per i ritiri, valute da applicare, stabilite dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano tale materia.

I termini di preavviso sono stabiliti unicamente nell'interesse della Cassa. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare la Direzione generale a derogare, in tutto o in parte, ai termini stessi, sempre applicando le norme vigenti in materia.

Art. 33.

Libretti di piccolo risparmio speciale

I libretti di piccolo risparmio speciale, su i quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni che disciplinano la materia.

L'ammontare complessivo del credito iscritto su i libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 34.

Vincoli su i libretti nominativi

Il credito inscritto su i libretti nominativi può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni in conformità alle disposizioni di legge.

Vincoli e condizioni devono essere di gradimento della Cassa.

Art. 35.

Registrazione degli interessi su i libretti di risparmio

I libretti devono essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei propri registri.

I libretti che per dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, di rimborso o di registrazione degli interessi, divengono infruttiferi e la Cassa è liberata da ogni responsabilità per errori che si fossero verificati nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

Art. 36.
Rimborsi su i libretti di risparmio

I rimborsi su i libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto.

I rimborsi su i libretti nominativi ma pagabili al portatore sono fatti al presentatore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi dovranno essere eseguiti con le modalità stabilite per i libretti nominativi.

I rimborsi su i libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per la Cassa anche se il rimborso è stato fatto a vista, indipendentemente dai termini di preavviso.

Art. 37.
Annotazione dei rimborsi

I pagamenti di somme iscritte sopra i libretti sono eseguiti previa esibizione dei libretti, con semplici annotazioni su i libretti stessi.

Tali annotazioni, riportate nei registri della Cassa, costituiscono titolo di discarico a favore della Cassa medesima.

Art. 38.
Ammortamento dei libretti

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei libretti si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Tuttavia, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di libretti con credito non eccedente, per capitale e interessi, i limiti fissati dalle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio potrà consentire, eventualmente contro adeguate garanzie, la emissione dei duplicati in deroga alle formalità ordinarie.

Art. 39.
Buoni fruttiferi

La durata, il tasso d'interesse, il taglio ed il tipo dei buoni fruttiferi saranno stabiliti da un apposito regolamento, avendo riguardo alle disposizioni che regolano la materia.

Art. 40
Depositi in conto corrente

La Cassa di risparmio accetta depositi in conto corrente ordinario e di corrispondenza, tenendo però tali operazioni separate, nelle sue scritture, dalle altre categorie di depositi.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni, il Consiglio di amministrazione stabilirà le modalità e le norme per le dette operazioni, per i prelevamenti, la disponibilità, le valute da applicare, il tasso di interesse ed altre condizioni in genere.

I termini di preavviso sono stabiliti unicamente nell'interesse della Cassa. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare la Direzione generale a derogare, in tutto o in parte, ai termini stessi, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VI
IMPIEGHI

Art. 41.
Impieghi consentiti

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato e altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio, in anticipazioni contro pegno di libretti al portatore emessi dalla Cassa o da Istituti di credito di primaria importanza, con il rispetto delle vigenti condizioni e norme di carattere generale:

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni del Tesoro ordinari, di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), nonchè nello sconto dei titoli stessi estratti e rimborsabili a scadenza fissa;

d) in operazioni cambiarie;

e) in aperture di credito per pagamento contro documenti;

f) in mutui e conti correnti garantiti da ipoteca, da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri, o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

g) in conti correnti chirografari o garantiti da cambiali, da fidejussioni, da oppignorazione o cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o di titoli di cui alla lettera *a*);

h) in operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

i) in mutui a Provincie, Comuni e loro consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali o collettivi, garantiti, mediante rilascio di delegazioni, su cespiti delegabili per legge a favore della Cassa depositi e prestiti;

l) in sovvenzioni straordinarie e provvisorie agli Enti di cui alla lettera *i*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto;

m) in acquisto di crediti verso lo Stato, Provincie e Comuni e in sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi o convenzioni, di durata non superiore ai 25 anni;

n) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di merci o su note di pegno, emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni, garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni a Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche d'interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria e Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

s) in prestiti per la costruzione e per l'acquisto di case popolari in conformità alle leggi vigenti;

t) in prestiti con garanzia di pegno in conformità alle leggi sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno.

Art. 42.
Anticipazioni su titoli e merci e riporti

Per le anticipazioni ed i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o su l'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio. Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in alcun caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di merci o su note di pegno, di cui alla lettera *n*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima delle cose offerte in pegno, accertato da perito di fiducia della Cassa.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora alla scadenza il debitore non provveda a restituire la somma ricevuta in anticipazione, oppure se, nel corso dell'operazione, il valore della garanzia diminuisca almeno di un decimo rispetto a quello che era al momento del contratto, la Cassa potrà procedere, a norma di legge, alla vendita dei titoli o delle merci date in pegno, con le modalità stabilite in apposito regolamento.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese e accrediterà l'eventuale residuo in un conto intestato al debitore.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pègno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa è esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 43.
Operazioni di pegno

Le norme per la concessione dei prestiti con garanzia di pegno di cui alla lettera *t*) dell'art. 41, per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per la emissione, i diritti e

le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e l'assicurazione delle cose impegnate, per i casi di vendita di polizze di pegno e per il risarcimento di danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, in conformità alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Art. 44.
Operazioni cambiarie e aperture di credito

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità. Parimente le aperture di credito in conto corrente devono essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione chirografaria del correntista, dalla fidejussione di altra persona di notoria solvibilità.

La Cassa può tuttavia concedere operazioni cambiarie con una sola firma o aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, con il limite massimo di lire 8.000.000 per ciascun nominativo. La somma complessivamente impiegata in operazioni di tal genere non potrà eccedere il 6% dei capitali amministrati dalla Cassa (patrimonio e depositi).

La Cassa può inoltre concedere operazioni cambiarie con una sola firma, senza le limitazioni indicate al comma precedente:

a) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di crediti verso pubbliche Amministrazioni, regolarmente effettuata e notificata all'Amministrazione debitrice, e da questa accettata;

b) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore a sei mesi; quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere la durata massima di un anno. Potranno concedersi rinnuovi, secondo le disposizioni di apposito regolamento.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni. L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni, con o senza decurtazione.

Art. 45.
Mutui e conti correnti ipotecari

I mutui e conti correnti con ipoteca immobiliare debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati per la maggior parte nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito, riconosciuto dalla Cassa stessa certo, durevole e sufficiente, per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I beni dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di 25 anni.

I conti correnti ipotecari non potranno avere durata superiore ai cinque anni e il correntista dovrà regolare semestralmente gli interessi e le eventuali quote di ammortamento.

La somma da impiegarsi nei mutui, nei conti correnti ipotecari e nelle operazioni di pegno di crediti ipotecari non deve eccedere normalmente il dodici per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 46.
Operazioni chirografarie con Enti morali

La somma da impiegarsi in mutui a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni e in sconti di annualità statali non deve eccedere, normalmente, il ventitre per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

I mutui a Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse d'ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 25.

Le operazioni di cui agli articoli 45 e 46 nel loro complesso non possono però eccedere il trentacinque per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 47.
Limiti del fido

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato, quando non sia assistito da garanzie reali, non può superare, di regola, il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi caso per caso dall'organo di vigilanza, come previsto dalle vigenti norme. Per determinare l'ammontare complessivo del fido da concedersi ad uno stesso obbligato dovrà tenersi conto anche dell'importo delle fidejussioni e dei depositi cauzionali definitivi, di cui al successivo art. 51.

Art. 48.
Domicilio elettivo dei debitori della Cassa

I debitori della Cassa debbono eleggere, ad ogni effetto di legge, il proprio domicilio nel comune di Firenze, ove ha sede la Cassa.

TITOLO VII
OPERAZIONI VARIE

Art. 49.
Depositi a custodia

La Cassa riceve in custodia depositi di fondi pubblici o privati e titoli di credito. Può anche ricevere in custodia aperta o chiusa oggetti preziosi e non preziosi e merci in genere. Per tali operazioni percepisce un diritto, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle norme vigenti in materia.

Nel caso di depositi aperti, la custodia può essere semplice o amministrata.

La Cassa, per i depositi aperti, risponde delle cose depositate, ma non oltre il valore dichiarato ed accertato all'atto della costituzione del deposito, salvo i casi di forza maggiore: nei depositi chiusi risponde unicamente, sempre salvo i casi di forza maggiore, della integrità esteriore dell'involucro contenente le cose depositate e in ogni caso per un valore massimo di L. 500.000.

Art. 50
Cassette di sicurezza

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza, con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 51
Fidejussioni e cauzioni per conto terzi

La Cassa può prestare fidejussioni ed eseguire depositi cauzionali, in titoli e in contanti, a favore di ditte o persone di notoria serietà e solvibilità, con le cautele e i limiti previsti per gli affidamenti diretti.

Art. 52
Vendite per conto di terzi

La Cassa può assumere la vendita all'asta pubblica di merci ed oggetti per conto di terzi, nonchè la custodia e la vendita giudiziaria di beni mobili e l'amministrazione giudiziaria di beni immobili.

Art. 53
Assunzione di prestiti pubblici e collocamento di titoli privati

La Cassa può concorrere, con le debite autorizzazioni, alla assunzione di prestiti emessi o garantiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, nonchè al collocamento di azioni ed obbligazioni di Enti e Società.

E' fatto peraltro divieto di partecipare a sindacati per il collocamento « a fermo » o « a garanzia » di titoli del genere.

Art. 54
Servizi esattoriali

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, la gestione di Esattorie, Ricevitorie e Te-

sorerie provinciali e comunali e i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale e partecipare, sentito in ogni caso l'organo di vigilanza, a Società od altri Enti che abbiano come scopo sociale l'assunzione dei servizi sopraindicati.

Art. 55

Operazioni diverse

La Cassa ha facoltà di:

a) assumere i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio o Istituti di credito e di primarie ditte commerciali;

b) effettuare, con le debite autorizzazioni, le operazioni di valuta e di cambio;

c) assumere l'amministrazione di patrimoni;

d) effettuare, previa copertura, ogni servizio per conto di terzi inerente alle funzioni bancarie, come compra-vendita di titoli, incassi e pagamenti contro effetti e documenti, pagamenti di imposte, tasse e tributi in genere, di canoni di utenze di pubblici servizi, di premi di assicurazione, di abbonamenti a periodici;

e) compiere, in genere, tutte le operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio.

Art. 56

Risconto e anticipazioni passive

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

TITOLO VIII

RENDICONTO ANNUALE E CHIUSURA

Art. 57

Chiusura dell'esercizio

Ciascun esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 58

Rendiconto annuale

Entro il 15 marzo di ciascun anno il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione le resultanze contabili dell'esercizio precedente accompagnandole con una relazione.

Il Consiglio di amministrazione redige il rendiconto e, con le sue considerazioni, lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore generale, all'assemblea dei soci, da tenersi entro il primo quadrimestre.

Art. 59

Assegnazione degli utili

Fino a che il patrimonio della Cassa non sia giunto e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, gli utili netti di ciascun esercizio devono essere destinati per almeno i 7/10 ad aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale e per il rimanente ad erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Quando invece il patrimonio della Cassa abbia raggiunto e si mantenga eguale almeno al decimo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, la quota degli utili netti annuali da destinare ad erogazioni di assistenza e di pubblica utilità può essere elevata fino a 5/10.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Scioglimento e liquidazione della Cassa

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità, di assistenza e di beneficenza nei territori dove la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: PELLA

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1952.

Condizioni per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Pergola, con sede in Pergola (Pesaro), nella Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto, in data 23 gennaio 1952, n. 130, del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Pergola, nella Cassa di risparmio di Pesaro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Pergola con sede in Pergola (Pesaro), nella Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, disposta con decreto in data 23 gennaio 1952 del Presidente della Repubblica, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Pesaro di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Pergola, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

b) incameramento, da parte della Cassa del patrimonio netto del Monte;

c) impegno, da parte della Cassa, di assicurare sulla piazza di Pergola il servizio del credito pignoratizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1952

Il Ministro: PELLA

(1915)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1952.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, modificato con la legge 27 novembre 1951, n. 1350;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 9 aprile 1952;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Prospero Barbagallo e il rag. Paolo Bosco sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, e rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1952

Il Ministro: PELLA

(1906)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1952.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza, presentate dalla Società di assicurazione « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 467;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Viste le norme adottate per il calcolo dei valori di riduzione e di riscatto;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti nuove condizioni generali di polizza in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Società di assicurazione « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano:

1) Condizioni generali di polizza da adottarsi per le assicurazioni in caso di morte a vita intera, miste, a termine fisso e combinate;

2) Condizioni generali di polizza da adottarsi per le assicurazioni temporanee in caso di morte;

3) Condizioni generali di polizza da adottarsi per le assicurazioni di rendite di sopravvivenza;

4) Condizioni generali di polizza da adottarsi per le assicurazioni in caso di vita;

5) Condizioni generali di polizza da adottarsi per le assicurazioni di rendite vitalizie immediate.

Roma, addì 21 aprile 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(1959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 318 del 30 aprile 1952
Prezzi dei carboni

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 316 del 29 marzo 1952, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 318 del 30 aprile 1952 ha disposto quanto appresso:

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° maggio 1952, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi stessi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati o per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno (compresa Civitavecchia) e delle Isole (Sicilia e Sardegna), i prezzi cif vanno maggiorati di 180 lire a tonnellata. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 700 per il carbone proveniente dall'America e di L. 400 per le altre provenienze.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 300 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Carbone da vapore*:	
basse materie volatili tout venant	L. 12.950
basse materie volatili grigliato in miniera	» 13.450
alte materie volatili tout venant	» 12.650
alte materie volatili grigliato in miniera	» 13.100
2. *Carbone da gassogeno* grigliato in miniera	» 13.100
3. *Carbone da gas*	» 12.700
4. *Carbone da coke*:	
basse materie volatili	» 13.500
alte materie volatili	» 13.200
5. *Coke di petrolio*	» 18.400

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:	
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L. 16.450
noce (pezzatura 30/80 mm.)	» 17.350
nocetta (pezzatura da 10 a 30 mm. e da 25 a 45 mm.)	» 17.800
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 10.100

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dal Comitato provinciale dei prezzi previ accertamenti.

2. *Carboni da vapore e da forno*:	
a) carbone Cardiff:	
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L. 13.150
noce (trebbles, doubles) (pezzatura da 30 a 80 mm.)	» 13.150
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	» 13.450
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 11.850
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 10.350
b) carbone Yorkshire-East Middland:	
grigliato in miniera	» 12.400
grosso, arancio e noce (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.)	» 12.400

nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	L. 12.150
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 10.350
minuti non lavati (da 0 a 10 m.)	» 8.350
c) carbone Northumberland:	
grigliato in miniera	» 11.900
grosso, arancio e noce (trebbles, doubles) (pezzatura superiore a 30 mm.)	» 11.900
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	» 11.650
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 10.050
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 8.350
3. *Carbone da gas*:	
a) carbone Durham primario	» 12.400
b) carbone Durham secondario	» 12.150
c) carbone Yorkshire grigliato	» 12.700

CARBONE ARSA

(cif porti Adriatici)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L. 11.500
Minuto (da 0 a 10 mm.)	» 10.000

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Carbone da vapore	L. 14.150

CARBONE INDIANO

(cif Adriatico e Tirreno)

Carbone da vapore	L. —

ANTRACITE RUSSA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura da 25 a 100 mm.	L. 23.250

ANTRACITE MAROCCHINA

(cif Tirreno)

Pezzatura da 30 a 80 mm.	L. 22.600
Pezzatura da 20 a 30 mm.	» 20.300
Pezzatura da 10 a 20 mm.	» 16.700
Pezzatura da 6 a 10 mm.	» 15.900
Minuto lavato	» 13.700

CARBONI TEDESCHI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite*:	—	—
a) antracite di 1ª classe:		
noci 1 2	—	17.750
minuti lavati	—	12.750
b) antracite di 2ª classe:		
noci 1 2	—	15.250
minuti lavati	—	12.750
c) antracite speciale per elettrodi	—	24.150
2. *Carbone magro* (ess):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.200	13.150
noci 1	13.600	14.550
noci 2 3	13.900	14.850
3. *Carbone grasso* (fett):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.200	13.150
noci 1 2	12.200	13.150
noci 3 4	12.350	13.350
4. *Carbone da vapore a lunga fiamma* (*gas flamm*):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	12.300	13.150
noci 1 2	12.200	13.150
5. *Carbone da gas*:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) (gasstuck)	12.200	13.105
noci 1 2 (gasnuss)	12.200	13.150
noci 3 4 (gasnuss)	12.350	13.350
6. *Carbone da coke*:		
fini da coke	11.850	12.750

Per il carbone destinato alle cokerie o alle officine gas, nei casi di trasporti in parte per via fluviale e in parte in ferrovia con rispedizione da Basilea, è riconosciuta la maggiore spesa di viaggio nella misura massima di L. 850 a tonnellata, da documentare.

CARBONI FRANCESI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite e carboni magri*:		
a) Bacino del Delfinato (antracite):	—	—
grigliata (da 50 a 80 mm.)	—	—
noci (da 30 a 50 mm.)	—	20.950
nocetta (da 15 a 30 mm.)	—	18.400
b) Bacino Nord Francia (magro antracitoso):		
grigliato, noce, nocetta	—	25.450
2. *Carbone da vapore, grasso, a lunga fiamma e da gas*:		
a) Bacino Sarre e Lorena:		
grigliato, noce e nocetta	16.050	15.350
minuto (da 0 a 10 mm.)	13.750	13.200
b) Bacino delle Cevennes:		
nocetta (da 10 a 20 mm.)	—	15.050
minuto (da 0 a 10 mm.)	—	13.250

CARBONE BELGA

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Carboni grassi*:		
grigliato oltre 80 mm.	14.450	16.950
pezzature lavate da 30 a 80 mm.	15.450	—
pezzature lavate da 20 a 30 mm.	14.800	—
pezzature lavate da 10 a 20 mm.	14.150	16.600
minuti lavati da 0 a 10 mm.	12.900	15.350
2. *Carboni semigrassi*:		
grani lavati da 5 a 10 mm.	14.750	—
minuti lavati da 0 a 10 mm.	12.550	15.000
minuti lavati da 0 a 5 mm.	12.000	14.450
polvere non lavata da 0 a 5 mm.	11.100	—
3. *Carboni 1/4 grassi e magri* (*antracite*):		
grani lavati da 5 a 10 mm.	14.200	16.650
minuti lavati da 0 a 10 mm.	12.000	14.450
minuti lavati da 0 a 5 mm.	11.450	13.850
polvere non lavata da 0 a 5 mm.	10.850	—

	Via fluviale Lire	
4. *Antracite*:	—	
pezzatura da 80 a 120 mm.	—	21.600
pezzatura da 50 a 80 mm.	—	22.650
pezzatura da 30 a 50 mm.	—	24.300

CARBONE POLACCO

	Via mare Lire	
	—	
Pezzatura oltre 30 mm.	13.200	15.100
Pezzatura da 10 a 30 mm.	12.550	14.450
Minuto da 0 a 10 mm.	11.000	—

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

	Via mare Lire	Via terra Lire
	—	—
Mattonelle	12.700	—
Ovuli di antracite belga	15.700	—
Ovuli semigrassi belga	15.900	—

Restano invariate le disposizioni generali di cui alla circolare n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione del carbone e la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alle circolari n. 249 del 24 ottobre 1950 e n. 103 del 9 aprile 1947.

II. — PREZZI DEI CARBONI NAZIONALI

Con decorrenza dal 1° maggio 1952 sono fissati come appresso i prezzi del carbone Sulcis reso franco vagone ai porti di sbarco indicati, a modifica della circolare n. 316 del 29 marzo 1952:

Genova:
minuto L. 9.500; granitello L. 12.000; arancio L. 12.300;

Savona:
minuto L. 9.500; granitello L. 12.000; arancio L. 12.300;

La Spezia:
minuto L. 9.600; granitello L. 12.100; arancio L. 12.400;

Livorno:
minuto L. 9.800; granitello L. 12.300; arancio L. 12.600;

Civitavecchia:
minuto L. 9.800; granitello L. 12.300; arancio L. 12.600;

Napoli:
minuto L. 9.900; granitello L. 12.400; arancio L. 12.700;

Salerno:
minuto L. 9.900; granitello L. 12.400; arancio L. 12.700;
Bari
minuto L. 10.200; granitello L. 12.700; arancio L. 13.000;
Ancona:
minuto L. 10.900; granitello L. 13.400; arancio L. 13.700;
Venezia:
minuto L. 10.800; granitello L. 13.300; arancio L. 13.600;
Prezzi cif per i porti della Sicilia:
minuto L. 8.700; granitello L. 11.400; arancio L. 11.700.

Valgono per il carbone Sulcis le stesse norme prescritte per il carbone fossile estero per quanto concerne l'obbligo di indicare in fattura la qualità e la provenienza della merce di cui alla circolare n. 287 del 10 luglio 1951.

Restano invariate le norme per la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alla circolare n. 103 del 9 aprile 1947 del Ministero dell'industria e del commercio.

(2000)

Provvedimento n. 319 del 30 aprile 1952 riguardante i giornali quotidiani e il numero delle pagine

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 319 del 30 aprile 1952 ha disposto quanto appresso:

Numero delle pagine dei giornali quotidiani.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 283 del 15 giugno 1951 e facendo seguito alla circolare n. 310 del 15 dicembre 1951, la facoltà finora attribuita agli editori di giornali quotidiani di uscire per un solo numero settimanale ad otto pagine, viene estesa con decorrenza immediata a due numeri la settimana.

E' inoltre consentito di praticare, in sostituzione di due uscite settimanali ad otto pagine, una uscita settimanale a dieci pagine, fermo restando il prezzo di L. 25 a numero già previsto per le edizioni a 6 e a 8 pagine.

(2016)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scelta del personale direttivo ed insegnante per le Università e Scuole straniere, per gli Istituti italiani di cultura e per le Scuole secondarie ed elementari italiane all'estero.

A norma delle vigenti disposizioni, possono aspirare ad essere destinati in servizio all'estero:

a) i professori universitari di ruolo, qualunque sia la disciplina che impartiscono, per incarichi presso Università straniere o presso Istituti italiani di cultura;

b) i presidi, i direttori e i professori di ruolo degli Istituti di istruzione media, per incarichi in Università straniere, in Istituti italiani di cultura e nelle scuole secondarie italiane;

c) i direttori didattici ed i maestri elementari di ruolo, rispettivamente per incarichi direttivi nelle Scuole elementari italiane e per l'insegnamento in Scuole elementari italiane o straniere;

d) i funzionari dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e da altre amministrazioni, per incarichi direttivi o di insegnamento presso Istituti italiani di cultura, oppure di docenti o lettori presso Università straniere.

Coloro che aspirino ad ottenere uno dei predetti incarichi sono invitati a farne domanda su carta legale, al Ministero degli affari esteri Direzione generale delle relazioni culturali con l'estero in Roma, piazza Firenze, 27.

La domanda dovrà indicare, oltre alle esatte generalità e al preciso indirizzo del richiedente, la natura dell'incarico desiderato e le sedi preferite, e dovrà essere corredata *dell'allegato mod. A*, debitamente riempito in ogni sua parte, nonchè del «curriculum vitae et studiorum» del richiedente stesso. Potranno essere inoltre uniti alla domanda tutti quei documenti che si ritenga utile di presentare, con speciale riguardo alle lingue estere conosciute.

Al conferimento degli incarichi, nei limiti dei posti disponibili, provvederà il Ministro per gli affari esteri, scegliendo, per ciascun incarico, fra gli aspiranti, previo giudizio di idoneità in base ai titoli presentati e a un'eventuale prova orale (art. 14 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740).

Ogni nomina è disposta previo assenso dell'amministrazione da cui l'interessato dipende. La destinazione ad una Università straniera è subordinata, in ogni caso, al gradimento dell'Università stessa.

La destinazione all'estero è disposta a tempo indeterminato e può cessare in qualsiasi momento per motivi di servizio, ma chi vi è destinato assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore ai tre anni.

Il trattamento economico del personale destinato all'estero è costituito:

a) dalle competenze spettanti in patria con le decurtazioni previste per gli insegnanti in servizio all'estero;

b) dall'assegno di sede.

Il personale stesso avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede, al rimborso delle spese del viaggio di ritorno in patria al termine dell'incarico all'estero, e a quelle altre eventuali competenze previste dalla legge.

Nessun rimborso sarà invece dovuto agli aspiranti invitati a Roma per l'eventuale colloquio o per le pratiche inerenti all'espatrio.

Attualmente è prevista la possibilità di incarichi nei seguenti Stati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Canadà, Cecoslovacchia, Cile, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Irak, Libano, Libia, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tangeri, Turchia, Ungheria, Uruguay. Venezuela.

Roma, addì 7 aprile 1952

Il direttore generale MAMELI

Mod. A

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO

Scelta del personale direttivo ed insegnante per le Università e per le Scuole medie straniere, e per le Scuole e gli Istituti italiani di cultura all'Estero
(T U. 12-2-1940, n. 740)

Cognome e nome dell'insegnante
Paternità *Maternità*
Luogo e data di nascita
E' coniugato?
Nome della moglie
Data di nascita *Nazionalità della moglie*
Nome dei figli *nato il*

Benemerenze di guerra

Benemerenze scolastiche

Titoli di studio *data del loro conseguimento* *Università o Istituto* *votazione*

Abilitazioni conseguite o concorsi vinti

Ha la libera docenza? (1)

Ordine di scuole a cui appartiene e materia d'insegnamento

(1) In caso affermativo indicare la disciplina professata, la data del conseguimento.

Data della prima assunzione nei ruoli governativi

Data della promozione ad ordinario

Servizio prestato (1)

Qualifiche riportate nell'ultimo triennio

Ha precedentemente prestato servizio all'estero?

Sedi estere eventualmente occupate nei vari anni (2)

Lingue estere conosciute. Quali? Come (3) *le parla? Come* (3) *le scrive?*

Lauree o attestati relativi

Ha risieduto all'estero? In quali Stati? Per quanto tempo?

Quale conoscenza ha della cultura di altre Nazioni?

Ha compiuto studi particolari in merito?

Pubblicazioni (*titoli, numero di pagine, editore, data*)

Indirizzo privato

Altre notizie (4)

Desideri eventuali

Il sottoscritto dichiara che le notizie riportate qui sopra rispondono a verità.

Data . . . . . .

Firma

. . . .

(1) Istituto, materia, data, e sedi in ordine cronologico.

(2) Indicare il nome esatto degli istituti ove l'insegnante ha prestato la sua opera. Se la scuola era *universitaria* aggiungere altresì se l'insegnante era *titolare*, o *professore ospite*, o *lettore*, ecc.

(3) Ottimamente, bene, mediocremente.

(4) Tutte quelle notizie che sembrino utili a dare un quadro completo della personalità dell'insegnante.

(1968)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa-Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 331, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Massa-Carrara di un mutuo di L. 121.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1948)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1952, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal sig. Ugo Macci il quale deve considerarsi tuttora in servizio quale portiere alle dipendenze dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma.

(1980)

Cancellazione dell'abitato di Venzone (Udine) dal 5° elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione.

Con decreto Ministeriale 26 aprile 1952, n. 1001, è stata disposta la cancellazione dell'abitato di Venzone dal 5° elenco, approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, riguardante un gruppo di Comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione.

(1981)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo dell'Arroscia di Villanova d'Albenga », con sede nel comune di Villanova d'Albenga (Savona).

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1952, registro n. 6, foglio n. 395, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo dell'Arroscia di Villanova d'Albenga », con sede nel comune di Villanova d'Albenga (Savona).

(1965)

Costituzione del Consorzio di bonifica Marreri-Isalle con sede in Nuoro

Con decreto Presidenziale 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo successivo al registro n. 6, foglio n. 15, è stato costituito, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica Marreri-Isalle, con sede in Nuoro.

(1869)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1952, è stato respinto il ricorso straordinario presentato il 5 aprile 1951 dal professor ing. La Cauza Giuseppe, avverso la negata riassunzione in servizio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(1918)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bologna

Con decreto Ministeriale 18 aprile 1952, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bologna viene prorogata fino al 31 ottobre 1952 e l'avv. Renato Codicè è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri dell'assemblea dei soci, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1951, il relativo riparto degli utili, la nomina del presidente del Collegio sindacale e la determinazione dell'emolumento da corrispondere ai componenti il Collegio stesso.

(1910)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di La Spezia

Con decreto Ministeriale 18 aprile 1952, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di La Spezia viene prorogata fino al 31 ottobre 1952 ed il dott. Guido Férrari è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo con i poteri dell'assemblea dei soci, per la approvazione del bilancio dell'esercizio 1951, il relativo riparto degli utili, la nomina del presidente del Collegio sindacale e la determinazione dell'emolumento da corrispondere ai componenti il Collegio stesso.

(1911)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola industriale e di consumo ex combattenti Tuscania, con sede in Tuscania, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 aprile 1952, è stato sciolto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola industriale e di consumo ex combattenti Tuscania, con sede in Tuscania, costituita con atto in data 10 febbraio 1946 del dott. Mario Giuseppe Corbò, notaio in Tuscania ed è stato nominato commissario il dott. Giuseppe Benigni.

(1874)

Proroga dei poteri conferiti all'amministratore provvisorio del Consorzio emiliano romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro di Bologna, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 aprile 1952, i poteri conferiti all'ing. Francesco Tassoni, amministratore provvisorio del Consorzio emiliano-romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro di Bologna, con sede in Bologna, sono prorogati a tutto il 10 febbraio 1952.

(1966)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il sig. Arturo Daddi di Vittorio, nato a Tavernelle Val di Pesa (Firenze) il 23 maggio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso la Università di Firenze nel 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(1907)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Tai Carlo fu Guido, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 175-FI.

(1747)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 maggio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,95	636,75
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	637 —
» Milano	624,94	636 —
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	624,94	637,12
» Roma	624,92	636,75
» Torino	624,95	636 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 2 maggio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,125
Id. 3,50 % 1902	64,75
Id. 3 % lordo	66,45
Id. 5 % 1935	94,30
Redimibile 3,50 % 1934	72,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % 1936	91,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 maggio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,93
1 dollaro canadese . » 636,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . Lit. 1.749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	117713	455 —	Raggio *Carlotta* di *Agostino Gioacchino*, moglie di Rolla Michele, dom. a Lerici.	Raggio *Marianna Carlotta-Ortensia* di *Agostino*, moglie di Rolla Michele, dom. a Lerici.
Id.	490051	1.050 —	Raggio *Carlotta* fu *Gioacchino Agostino*, dom. a Lerici.	Raggio *Marianna Carlotta-Ortensia* fu *Agostino*, dom. a Lerici.
Cont. 3,50 % (1906)	639539	682,50	Sanguineti *Angela Maria Palmira* di Angelo moglie di Descalzi Davide, dom. in Chiavari (Genova), con vincolo dotale.	Sanguinetti *Maria Angela Palmira*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	113147	2.506 —	Morisetti Antonietta fu Antonio, moglie di Accame Emanuele, dom. in Genova, vincolata per dote con usufrutto a Casaccia *Carlotta* fu Giovanni ved. di Morisetti Antonio.	Come contro, con usufrutto a Casaccia *Carola* fu Giovanni ved. di Morisetti Antonio.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1538)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice (Caserta)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 24 maggio 1950, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice (Caserta) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 10 giugno 1950, col quale il sig. Mario Anzevino fu nominato commissario liquidatore del predetto Monte;

Considerato che il menzionato sig. Anzevino è deceduto e che occorre pertanto procedere alla nomina di un nuovo commissario;

Dispone:

L'avv. Nicola Porrino fu Domenico è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Arienzo San Felice (Caserta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(1557)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 15 luglio 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Sisto Papa Martire » di Bellegra, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Bellegra (Roma) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 15 luglio 1940, col quale l'avv. Nicola Giuseppe Coronati è nominato commissario liquidatore della suddetta azienda;

Considerato che l'avv. Coronati ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Vincenzo Leggeri fu Carlo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Nicola Giuseppe Coronati.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(1554)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 61096/20400.12.44 in data 21 novembre 1951, con cui venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera;

Vista la nota n. 772 in data 6 febbraio 1952, con cui il Prefetto di Matera propone la nomina del dott. Gennaro Brandi a segretario della Commissione suddetta in sostituzione del dott. Lillo Francesco, trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Gennaro Brandi è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera in sostituzione del dott. Lillo Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Matera.

Roma, addì 15 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1693)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Concorso per duecento posti in convitto e per settecento borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA
AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti

I nuovi posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1952-53 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono complessivamente duecento, dei quali ottanta riservati agli orfani che intendano frequentare scuole a tipo professionale, industriale o agrario, e dieci ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino ed altri strumenti). I partecipanti a quest'ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici al 30 settembre 1952. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di dieci anni e non più di dodici.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico delle famiglie.

I vincitori del concorso saranno ricoverati nei convitti dell'Ente in Spoleto (Perugia), od in altri convitti, con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni, solo però nel caso che non vi siano posti disponibili nei predetti collegi di Spoleto. Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ricoverati nel Collegio di musica al Foro Italico in Roma.

Borse di studio

Le borse di studio, da conferirsi per l'anno scolastico 1952-53 agli orfani degli iscritti mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

100 da L. 10.000 per le scuole elementari;

120 da L. 30.000 per le scuole medie e le scuole di avviamento professionale;

75 da L. 55.000 per il ginnasio superiore e liceo, per l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori ed i corsi di studi equiparati;

80 da L. 80.000 per l'Università e gli altri Istituti di istruzione superiore;

20 da L. 80.000 per i corsi di specializzazione e di perfezionamento postuniversitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

ASSISTENZA SCOLASTICA
AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1952-53 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

125 da L. 55.000 per il ginnasio superiore e liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori ed i corsi di studi equiparati;

160 da L. 80.000 per l'Università e gli altri Istituti d'istruzione superiore:

20 da L. 80.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AI CONCORSI

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente:

a) gli orfani di padre o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato;

b) i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitto, nonchè per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori, e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari e postuniversitari. Egli deve inoltre aver conseguito la promozione, l'ammissione o il diploma, nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno corrente 1951-52.

Il concorrente già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati, entro la sessione ordinaria autunnale 1951-52. Sono quindi esclusi i fuori corso o i ripetenti.

L'aspirante ad una borsa di studio per corsi di specializzazione o perfezionamento postuniversitari deve aver conseguito la laurea da non oltre due anni con una votazione di almeno 88/110.

I concorrenti di ciascun corso di studi sono graduati fra loro in ragione di merito scolastico.

I candidati ai posti nel Collegio di musica, ai quali saranno singolarmente comunicate le modalità per sostenere gli esami, debbono aver conseguito almeno la licenza elementare.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 31 luglio 1952 per gli aspiranti a posti in convitto od a borse di studio per le scuole elementari e medie inferiori e superiori;

il 15 dicembre 1952 per gli aspiranti a borse di studio universitarie o postuniversitarie.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio s'intenda concorrere ed il corso di studi che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE NELL'INTERESSE DEGLI ORFANI

Le domande di ammissione al concorso degli orfani devono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

4) stato di servizio dell'iscritto;

5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

6) certificato municipale rilasciato in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia del concorrente, se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o pensione di guerra o assegno vitalizio, la data di nascita e la professione di ciascun membro della stessa anche non convivente e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da questo o da altro Ente;

7) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di ambedue i genitori;

8) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente nello scrutinio finale o nella sessione estiva d'esami del corrente anno per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già percorsi con il voto conseguito in ciascuna materia;

c) se detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento postuniversitari deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre comprovare che il corso che intende seguire è un corso di specializzazione o perfezionamento postuniversitario al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati con l'indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1952-53. Qualora il candidato abbia già iniziato il corso di perfezionamento dovrà pure produrre un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate. Il concorrente potrà infine esibire pubblicazioni e certificati che reputasse utili a dimostrare la sua attività scientifica.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N.B. — Dei documenti dello stato civile, già esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, o indennità di buonuscita o assegno vitalizio, potrà essere omessa la riproduzione, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE NELL'INTERESSE DEI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Le domande di ammissione a concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai nn. 1), 3), 6), 8) del capo precedente, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipende l'iscritto, attestante che lo stesso è in attività di servizio, il gruppo ed il grado di appartenenza.

Roma, addì 24 aprile 1952

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(1998)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo A nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali, in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, ha determinato di mettere a concorso, tra gli aiuti ed assistenti universitari, un decimo dei quaranta posti di ingegnere erariale in prova, di gruppo *A* nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il predetto concorso è già stato pubblicato da parte della detta Amministrazione nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 17 settembre 1951.

Gli aiuti ed assistenti universitari che saranno ammessi al concorso saranno sottoposti ad esame-colloquio che verterà sulle seguenti materie:

1) Geodesia e topografia:

enunciati fondamentali della geodesia pratica;
coordinate geografiche, sferoidiche, sferiche e piane;
sistemi-conforme, conico-conforme;
strumenti topografici, verifica, correzione ed uso;
rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
celerimensura e formole relative;
principi generali di fotogrammetria, apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per lo impiego della fotogrammetria aerea;
calcolo di aree di figure piane;
divisione di aree e rettificazione di confini;
compensazione degli errori.

2) Economia ed estimo:

elementi della teoria del valore in rapporto alle stime;
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
la teoria generale delle stime immobiliari ed i metodi di stima;
stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
stime forestali, stima degli impianti industriali;
stime speciali: (espropriazioni, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

3) Costruzioni:

elasticità, sollecitazioni semplici e composte;
travi reticolate, travi continue, archi e telai;
nozioni sui sistemi elastici;
strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di fabbricato fondazioni;
scelta ed impiego dei materiali da costruzione composizione delle materie e dei conglomerati.

4) Idraulica:

idrostatica ed idrometria;
sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di difese relative;
utilizzazione delle acque bacini di ritenuta dighe canali d'irrigazione e canali industriali; opere d'arte relative e loro calcolazione;
nozioni sui motori idraulici.

5) Elettrotecnica:

nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione della energia elettrica.

6) Legislazione:

disposizione del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni;
cenni fondamentali di diritto pubblico;
nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e sui lavori pubblici;
leggi sulla fondazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
nozioni elementari di statistica.

7) Lingua straniera:

il candidato dovrà superare una prova orale attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

p. Il Ministro: PETROCCHI

(1804)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO

Commissione esaminatrice e diario delle prove scritte del concorso a trecentosessantadue posti di applicato tecnico pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 239 del 17 ottobre 1951.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a trecentosessantadue posti di applicato tecnico, indetto con decreto Ministeriale del 6 settembre 1951 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 17 ottobre 1951, è composta come segue:

Presidente:

Angeloni dott. ing. Pietro, capo servizio nei Monopoli di Stato.

Membri:

Lo Jacono dott. ing. Pietro, ispettore superiore tecnico nei Monopoli di Stato;

Sinisi dott. Mario, ispettore superiore amministrativo nei Monopoli di Stato;

Ceschin dott. Alessandro, direttore Monopoli di Stato.

Segretario:

Giorgi dott. Raffaello, primo ragioniere nei Monopoli di Stato.

Le prove scritte del concorso di cui sopra avranno luogo nei giorni venti e ventuno maggio 1952 nelle sedi di: Roma, Torino, Venezia, Modena, Bologna, Lucca, Firenze, Napoli, Cava dei Tirreni, Scafati, Benevento, Bari, Lecce, Palermo, Catania, Cagliari e Messina.

(1982)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto Ministeriale 20 agosto 1951.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1951, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova (gruppo *C*, grado 13°);

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova è costituita come segue:

Presidente:

La Monaca comm. Mario, capo sezione del personale di pubblica sicurezza;

Componenti:

Pierro dott. Vittorio, consigliere di 1ª classe, capo sezione personale di pubblica sicurezza;

Gurreri comm. Salvatore, impiegato di polizia di 1ª classe.

Il dott. Sergio Antonino, addetto alla Divisione del personale di pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1952
Registro Interno n. 2, foglio n. 229. — VILLA

(1973)

Diario delle prove scritte del concorso a cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto Ministeriale 20 agosto 1951.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre successivo, registro n. 34 Interno, foglio n. 250, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova;

Ritenuto che occorre determinare le località ed i giorni in cui dovranno aver luogo le due prove scritte di esame;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale di gruppo *C* e subalterno dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione statale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova indetto con decreto Ministeriale 20 agosto 1951, avranno luogo nei giorni 4 e 5 giugno 1952, alle ore 8,30 nelle località sottoindicate:

1) *Caserta*: Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto le domande di ammissione alle prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Potenza e Campobasso);

2) *Palermo*: Caserma guardie di pubblica sicurezza « P. Lungaro », piazza Generale Euclide Turba n. 127 (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto le domande di ammissione alle prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e Reggio Calabria);

3) *Roma*: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 1 (ove dovranno presentarsi tutti gli altri candidati).

Roma, addì 21 aprile 1952

Il Ministro: SCELBA

(1974)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatorie di merito del concorso a venti posti di disegnatore tecnico aggiunto (gruppo B, grado 11°), nel personale dei disegnatori dell'Amministrazione militare marittima, ripartiti nelle varie specialità, indetto con decreto Ministeriale 2 ottobre 1950.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1950, registro n. 13, foglio n. 107, con il quale è stato indetto un concorso a venti posti di disegnatore tecnico aggiunto (gruppo *B*, grado 11°), nel personale dei disegnatori tecnici dell'Amministrazione militare marittima, ripartiti nei seguenti servizi e specialità:

1) Servizio delle costruzioni navali e meccaniche, come segue:

a) specialità « navali »: posti n. 7;

b) specialità « meccaniche »: posti n. 3;

2) Servizio delle armi ed armamenti navali: posti n. 7;

3) Servizio del genio militare per la marina: posti n. 3;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1951, registro n. 8, foglio n. 342, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 59, nel quale sono state formate le graduatorie dei candidati che hanno superato gli esami del concorso;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito formate dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a venti posti di disegnatore tecnico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*), nel personale dei disegnatori tecnici dell'Amministrazione militare marittima, per i servizi e le specialità rispettivamente indicati, indetto con decreto Ministeriale 2 ottobre 1950:

I. — *Servizio delle costruzioni navali e meccaniche*

a) Specialità « navali » (posti messi a concorso n. 7):

Albano Angelo . . . punti 16,62
Cargiolli Angelo, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale » 16,39
La Nave Cosimo, combattente » 16,22
Maggiani Mario, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale » 16,20
Esposito Seu Margherita Raffaele » 15,86
Cozzani Adriano » 15,63
Santoni Enrico » 15,50
Eboli Roberto, combattente » 15,46
Genovese Antonio, profugo d'Africa » 15,18
Cavalieri Massimiliano, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale » 15,05
Abenavoli Giov. Carmelo, orfano di guerra » 14,88
Sciacca Antonino » 14,86
Arleo Luigi » 14,79
Esposito Nunziante » 14,55
Pau Nicola, figlio invalido di guerra » 14,47
La Sala Gaetano » 14,36
Busetto Paolo » 13,80
Larizza Giuseppe » 13,72

b) Specialità « meccaniche » (posti messi a concorso n. 3):

Fanton Rino, dipendente non di ruolo della Amministrazione dello Stato punti 16,12
Terenziani Remo » 15,80
Carrese Osvaldo » 15,78
Tatarelli Vittorio » 15,00
Ingenito Mario, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale » 14,57
Fosella Giorgio » 14,48
Nicocia Giovanni, combattente » 14,23
Toscano Sabato » 14,22
Petrosillo Mario » 14,12
Terracciano Pasquale » 13,86
Sodini Mario » 13,84
Marzapane Ugo Renato » 13,66
De Trizio Corrado » 13,53

II. — *Servizio delle armi e armamenti navali*
(posti messi a concorso n. 7)

Carrese Osvaldo punti 17,97
Ingenito Mario, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale » 16,06
D'Apruzzo Mario, partigiano combattente » 15,56
Marzullo Donato, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale » 15,29
Sassano Giuseppe » 15,02
Genovese Antonio, profugo d'Africa » 14,80
Austi Lino, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale » 14,67
Fosella Giorgio » 14,66
Eboli Roberto, combattente » 14,61
La Nave Cosimo, combattente » 14,604
Tatarelli Vittorio » 14,600
Cargiolli Angelo, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione statale » 14,55
Sciacca Antonino » 14,53
Iasiello Francesco » 14,43
Fanton Rino, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale » 14,33
Terracciano Pasquale » 14,18
Petrosillo Mario » 14,08
De Trizio Corrado » 13,97
Terenziani Remo » 13,96
Lauro Pio » 13,58
Miscuzzi Gerardo » 13,40

III. — *Servizio del genio militare per la marina*
(posti messi a concorso n. 3)

Eboli Roberto, combattente punti 16,01
Tatarelli Vittorio » 15,35
Lo Monaco Vittorio » 15,33
La Nave Cosimo, combattente » 14,48
Sturlese Ilvo, dipendente non di ruolo della Amministrazione statale » 13,83
Trisciani Giacomo » 13,81

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, per i servizi e le specialità sotto indicate:

I. — *Servizio delle costruzioni navali e meccaniche*

a) specialità « navali »:

1. Albano Angelo
2. Cargiolli Angelo
3. La Nave Cosimo
4. Maggiani Mario
5. Esposito Seu Margherita Raffaele
6. Eboli Roberto
7. Genovese Antonio

b) specialità « meccaniche »:

1. Fanton Rino
2. Terenziani Remo
3. Ingenito Mario

II. — *Servizio delle armi e armamenti navali*

1. Carrese Osvaldo
2. Ingenito Mario
3. D'Apruzzo Mario
4. Marzullo Donato
5. Sassano Giuseppe
6. Genovese Antonio
7. Austi Lino

III. — *Servizio del genio militare per la marina*

1. Eboli Roberto
2. Tatarelli Vittorio
3. Lo Monaco Vittorio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei, per i servizi e le specialità sotto indicate:

I. — *Servizio delle costruzioni navali e meccaniche*

a) specialità « navali »:

1. Cozzani Adriano
2. Santoni Enrico
3. Cavalieri Massimiliano
4. Abenavoli Giovanni Carmelo
5. Sciacca Antonino
6. Arleo Luigi
7. Esposito Nunziante
8. Pau Nicola
9. La Sala Gaetano
10. Busetto Paolo
11. Larizza Giuseppe

b) specialità « meccaniche »:

1. Carrese Osvaldo
2. Tatarelli Vittorio
3. Fosella Giorgio
4. Nicocia Giovanni
5. Toscano Sabato
6. Petrosillo Mario
7. Terracciano Pasquale
8. Sodini Mario
9. Marzapane Ugo Renato
10. De Trizio Corrado

II. — *Servizio delle armi e armamenti navali*

1. Fosella Giorgio
2. Eboli Roberto
3. La Nave Cosimo
4. Tatarelli Vittorio
5. Gargiolli Angelo
6. Sciacca Antonino
7. Iasiello Francesco
8. Fanton Rino
9. Terracciano Pasquale
10. Petrosillo Mario
11. Di Trizio Corrado
12. Terenziani Remo
13. Lauro Pio
14. Miscuzzi Gerardo

III. — *Servizio del genio militare per la marina*

1. La Nave Cosimo
2. Sturlese Ilvo
3. Trisciani Giacomo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Registro n. 6, foglio n. 83

(1878)

PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il decreto 10 marzo 1950, n. 7495/San., modificato con decreto 27 giugno 1950, n. 14647/San., con cui veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1949;

Ritenuto che l'apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 14 maggio 1951, n. 20446/2/7096, ha esaurito i propri lavori;

Esaminati i verbali delle riunioni tenute dalla predetta Commissione ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui alle premesse per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio:

1. Tarabini Maria Rosa . . . punti 110,750 su 150
2. Stefanini Rosina . . . » 102,215 »
3. Martocchi Sabina . . . » 100,630 »
4. Sandrini Ricetti Gorizia . . . » 93,140 »
5. Baccaglioni Carla . . . » 86,735 »
6. Vezzolo Giacomina . . . » 83,150 »
7. Bonaiti Maria . . . » 82,890 »
8. Rebeschini Emilia . . . » 80,580 »
9. Bongio Elsa . . . » 79,960 »
10. Pellegatta Adele . . . » 76,155 »
11. Biancotti Lucia . . . » 72,000 »
12. De Paoli Romilda . . . » 71,815 »
13. Cornaggia Chiara . . . » 71,660 »
14. Nova Maria Emma . . . » 71,000 »
15. Della Briotta Rina . . . » 70,000 »
16. Gallegioni Lina . . . » 70,000 »
17. Passamonti Flora . . . » 70,000 »
18. Lera Imperiali Ines . . . » 67,480 »
19. Ciocchini Irma . . . » 67,250 »
20. De Simoni Maria . . . » 66,410 »
21. Codega Lina . . . » 66,250 »
22. Cerasa Valeria . . . » 65,900 »
23. Olivo Francesca . . . » 65,000 »
24. Maggi Rita . . . » 65,000 »
25. Iacomelli Pia . . . » 63,000 »
26. Morelli Giuseppina . . . » 62,990 »
27. Fiorini Elisa . . . » 62,830 »
28. Fasanotti Giuseppina . . . » 60,660 »
29. Moiola Dina . . . » 59,660 »
30. Zecca Bice Cattaneo . . . » 58,245 »
31. Nerboni Adriana . . . » 57,500 »
32. Della Bosca Maddalena . . . » 56,330 »
33. Bombardieri Carla . . . » 56,000 »
34. Zaccone Leonora . . . » 55.000 »
35. Fogazzi Maria Rosa . . . » 55,000 »
36. Vettovalli Velia . . . » 53,830 »
37. Coiatelli Matilde . . . » 52,500 »
38. Folini Agnese . . . » 52,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 18 marzo 1952

Il prefetto: MOROSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Richiamato il proprio decreto n. 4413 Div. 3ª/San., in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia, di cui al bando di concorso 10 marzo 1950, n. 7495/San., modificato con decreto 27 giugno 1950, n. 14647/San.;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi ai posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per il posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Tarabini Maria Rosa: consorzio di Gordona (2ª condotta;
2) Stefanini Rosina: Samolaco;
3) Sandrini Ricetti Gorizia: consorzio di Delebio;
4) Baccaglioni Carla: Piateda;
5) Vezzolo Giacomina: Forcola.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 18 marzo 1952

Il prefetto: MOROSI

(1710)

PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1949.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto prefettizio n. 12981 Sanità del 5 giugno 1950, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di ventisette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria in conformità delle vigenti disposizioni di legge:

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso di cui alle premesse:

1. Zucchi Neve . . . punti 50,671
2. Barbieri Elsa . . . » 50,180
3. Franchi Alba . . . » 50,000
4. Tomat Tersilla . . . » 49,863
5. Tommasi Ines . . . » 49,768
6. Vitagliano Angela . . . » 49,410
7. Cardini Gabriella . . . » 49,326
8. Pacchierotti Licia (per età nata il 23 maggio 1921) . . . » 49,000
9. D'Onofrio Elena (nata il 24 agosto 1924) » 49,000
10. Gennaioli Piera . . . » 48,978
11. Zanella Emilia . . . » 48,745
12. Bighi Wanda . . . » 48,178
13. Rinaldi Maura . . . » 48,177
14. Grazioli Marta . . . » 48,025
15. Zampini Argentina . . . » 48,000
16. Pacci Angela . . . » 47,769
17. Munari Deodata . . . » 47,681
18. Baldi Ada . . . » 47,635
19. Sisti Nives . . . » 47,609
20. Savastano Margherita . . . » 47,100
21. Carrarelli Saraceno Ida . . . » 47,022
22. Pocci Clementina (per età nata il 4 maggio 1913) . . . » 47,000
23. Zinna Maria (nata il 10 novembre 1916) » 47,000
24. Venturini Domenica . . . » 46,889
25. Bedini Iolanda . . . » 46,878
26. Borsani Ghinelli Iolanda . . . » 46.519
27. Di Palo Rita . . . » 46,457
28. D'Urso Maria . . . » 46,227

29.	Guitti Mara	punti 46,177
30.	Ciacci Dina	» 45,787
31.	Casadei Faustina	» 45,627
32.	Scandellari Benvenuta	» 45,473
33.	Veroli Giovanna	» 45,470
34.	Banzi Marta	» 45,406
35.	Taddei Melisenda	» 45,164
36.	Frisi Maria	» 45,093
37.	Castellani Liberata (coniugata e per età nata il 2 settembre 1919)	» 45,000
38.	Ferriani Novella (nata il 6 settembre 1923)	» 45,000
39.	Zanantoni Fernanda	» 44,558
40.	Canossa Palmira	» 44,422
41.	Renda Giuseppina	» 44,338
42.	Gaiba Altea	» 44,273
43.	Licenziata Rosa (coniugata e per età nata il 25 settembre 1915)	» 44,000
44.	Gasperoni Elsa (per età nata il 1° settembre 1925)	» 44,000
45.	Sinisi Angela Rosa (nata il 1° luglio 1927)	» 44,000
46.	Felloni Giuseppina	» 43,991
47.	De Crescenzio Maria	» 43,330
48.	Pisano Paleria (coniugata e per età nata il 30 marzo 1912)	» 43,000
49.	Carlucci Maria (nata il 22 aprile 1926)	» 43,000
50.	Benfenati Maria	» 42,671
51	Mio Rina	» 42,477
52.	Bedin Maria	» 42,250
53	Zanelli Dirce	» 42,111
54	Michele Maria	» 41,956
55	Gitti Clementina	» 41,425
56	Andreussi Terza	» 41,211
57.	Beninato Maria	» 41,125
58	Casalucci Silvia	» 41,024
59	Morelli Maria	» 40,274
60.	Girardi Vita (per età nata 3 gennaio 1924)	» 40,000
61.	Bottani Adele (nata il 14 ottobre 1927)	» 40,000
62.	Porciello Vincenzina (nata il 28 giugno 1928)	» 40,000
63.	Giorgetti Maria	» 39,652
64.	Gardini Elide	» 39,482
65.	Merighi Franca	» 39,297
66	Paradiso Angela Rosa	» 39,203
67.	Porciello Margherita	» 39,076
68.	Grazioli Ugolina	» 38,736
69	Fabbri Clementa	» 38,395
70	Caputo Gemma	» 38,359
71	Bergami Ione	» 38,330
72	Madia Ines	» 38,250
73	Turra Paolina Giuliana	» 38,217
74	Romanina	» 37,909
75	De Paoli Leonilde	» 37,741
76	Pilosio Mafalda	» 37,542
77	Cerè Giuseppina	» 37,283
78	Simone Antonia	» 37,074
79	Pallottino Antonia (per età, nata il 13 novembre 1921)	» 37,048
80.	Catena Maria (nata il 18 aprile 1929)	» 37,048
81	Stabellini Giuseppina	» 37,000
82	Marchini Giovanna	» 36,986
83	Guerrini Sara	» 36,178
84	Ferri Vittorina	» 36,007
85.	Ressa Carmela Beatrice	» 36,000
86	Scrocchi Romana	» 35,444
87	Pini Pina Margherita	» 35,228
88	Formica Vita	» 35,127

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Potenza, addì 24 marzo 1952

Il prefetto: MERCADANTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto pari data n. 8857, con il quale viene approvata la graduatoria generale del concorso per il conferimento di ventisette posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949, bandito con decreto prefettizio n. 12981-Sanità, del 5 giugno 1950;

Viste le domande delle concorrenti e le sedi chieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle sedi a lato di ciascuna indicate:

1) Zucchi Neve: Calvera;
2) Barbieri Elsa: Venosa;
3) Franchi Alba: Forenza;
4) Tomat Tersilla: Episcopia;
5) Tommasi Ines: Ripacandida;
6) Vitagliano Angela: Viggianello;
7) Cardini Gabriella: Avigliano (2ª condotta);
8) Pacchierotti Licia: Sant'Angelo le Fratte;
9) D'Onofrio Elena: Savoia di Lucania;
10) Gennaioli Piera: Rapolla;
11) Zanella Emilia: Armento;
12) Bighi Wanda: Castronuovo Sant'Andrea;
13) Rinaldi Maura: Satriano di Lucania;
14) Grazioli Marta: Gersosimo;
15) Zampini Argentina: Guardia Perticara;
16) Pacci Angela: Missanello;
17) Munari Deodata: Marsiconovo (Paternò);
18) Baldi Alda: Teana;
19) Sisti Nives: Castelluccio Inferiore;
20) Pacci Clementina: Grumento Nova;
21) Zinna Maria: Marsicovetere;
22) Venturini Domenica: Gallicchio;
23) Bedini Iolanda: Sasso Castalda;
24) Borsani Ghinelli Iolanda: Brindisi di Montagna;
25) Di Palo Rita: Avigliano-Pietragalla;
26) Guitti Mara: Castelsaraceno;
27) Ciacci Dina: Casalnuovo Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

I sindaci e i presidenti dei consorzi ostetrici interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Potenza, addì 24 marzo 1952

Il prefetto: MERCADANTE

(1664)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso per le condotte ostetriche di Ascoli Piceno (frazione Mozzano), Belmonte Piceno, Fermo (prima suburbio), Grottammare, Consorzio Montefalcone Appennino-Smerillo, Offida (interna), Offida (esterna);

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico di leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 69;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1.	Farini Zoe	punti 59,32
2.	Terenzi Margherita	» 57,64
3.	Mori Leonilde	» 57,51
4.	Pennesi Santa	» 57,08
5.	Di Matteo Isabella	» 55,64
6.	Pavanelli Giulia	» 55,56
7.	Di Giacobbe Wanda	» 55,17
8.	Fioretti Rosa	» 55,11
9.	Spagna Ida	» 54,62
10.	Pala Maria Grazia	» 52,96
11.	Gesserini Grandi Alba	» 52,53
12.	D'Ottavio Adele	» 52,04
13.	De Angelis Biondi Maria	» 51,94
14.	Cruciani Enedina	» 51,92
15.	Zambini Giuliani Germana, nata 21 novembre 1919	» 51,53
16.	Addari Imelde, nata 24 febbraio 1927	» 51,53
17.	Di Girolamo Virginia	» 51,04
18.	Addei Ermelinda	» 50,81
19.	Luciani Alma	» 50,59

20. Felicioni Elena . . . . . punti 50,46
21. Di Gregorio Maria Concetta . . . . » 50,36
22. Corignani Argia . . . . » 50,22
23. Carpentieri Giuliana . . . . » 50,11
24. Di Ciolla Giacomina . . . . . » 50,03
25. Stanghieri Giannina . . . . . » 49,73
26. Torsellini Clelia . . . . » 48,79
27. Amici Italia . . . . » 48,76
28. Pescatori Gisella . . . . » 48,73
29. Miconi Caterina . . » 48,32
30. Mancini Erminia . . » 48,26
31. Girolami Ida, nata 23 settembre 1930 . » 48 —
32. Di Gennaro Gilda, nata 3 aprile 1931 . » 48 —
33. Bordoni Dora, nata 13 luglio 1931 . . » 48 —
34. Battista Antonia . . . . » 47,85
35. Cisbani Maria . . . » 47,78
36. Capulli Lucia . . . » 47,47
37. Iacobozzi Angela . . . » 47,05
38. Cinelli Felicia . . . . . . » 46,87
39. Di Teodoro Evelina . . . » 46,58
40. Monaldi Anna . . . . » 46,42
41. Barbuto Francesca . . . . » 46,38
42. Bighetti Carla . . » 46,26
43. Montozzi Quintilia . . » 46,09
44. Ranalli Annunziata . . . » 46,07
45. Zorbini Vincenza . . . » 46,03
46. Bottani Maria Josè . . » 46 —
47. Piccioni Marsilia . . » 45,79
48. Carotti Angela . . . . » 45,72
49. Zanandoni Fernanda . . . » 45,67
50. Broglia Wanda . . . . . » 45,60
51. Longhi Armela . . . . . » 45,31
52. Petti Liliana, figlia invalido guerra . . » 45 —
53. Ferrari Bianca, nata 5 febbraio 1921 . » 45 —
54. Meucci Caterina, nata 27 novembre 1921 » 45 —
55. Piciaccia Emanuela, nata 24 settembre 1923 » 45 —
56. Mazzagatta Ilde, nata 28 marzo 1931 . » 45 —
57. Tommasini Rina . . . . » 44,84
58. Di Bonaventura Ofelia . . . . . . » 44,71
59. Di Lello Concetta . » 44,54
60. Frassineti Mercedes, nata 24 settembre 1930 » 44 —
61. Coccia Ines, nata 16 maggio 1931 » 44 —
62. Loffreda Ioclite . » 43,92
63. Bottani Adele . » 43,64
64. Aureli Emma, nata 12 maggio 1915 » 43 —
65. Gentili Iole, nata 18 novembre 1928 . » 43 —
66. Leonori Maria » 42,96
67. Papiri Ida » 42,53
68. Panfili Concetta . . . » 42 —
69. Neri Elettra . . . » 41,47
70. Barone Maria . . » 41,45
71. Trovarelli Armida . . » 41,18
72. Iualè Amelia . » 40,72
73. Lesiani Ida . » 40,62
74. Pezzi Luciana . » 40,49
75. Reinini Ada . . » 40,28
76. Serafini Laura . . . » 38 —
77. Martinelli Lidia . . . » 37 —
78. Morelli Giuseppina » 36,03
79. Lattanzi Domenica . . . . . » 35,45
80. Angelini Ecla, nata 21 settembre 1923 . . » 35 —
81. Alleva Ada, nata 23 dicembre 1927 . . » 35 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Prefettura e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Provincia e all'albo dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 26 marzo 1952

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i propri decreti n. 14235 in data 20 giugno 1951 e 26 marzo 1952, con i quali, rispettivamente, è stato bandito concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1950 ed è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso stesso;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato dalle candidate idonee nelle rispettive domande;

Visti gli articoli 69 del testo unico di leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso per le condotte vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1950 sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente indicato:

1) Farini Zoe: Grottammare;
2) Terenzi Margherita: Offida (interna);
3) Mori Leonilde: Fermo (1° suburbio);
4) Pennesi Santa: Ascoli-Mozzano;
5) Di Matteo Isabella: Offida (esterna);
6) Pavanelli Giulia: Belmonte Piceno;
7) Di Giacobbe Wanda: Montefalcone Appennino-Smerillo (consorziale).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Ascoli Piceno ed in quello dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 26 marzo 1952

Il prefetto: CAPPELLINI

(1663)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì, di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la delibera 5 aprile 1952 della Giunta municipale di Bertinoro, con la quale si dichiara dimissionario dalla condotta di levante il dott. Tolomelli Alberto per non aver assunto servizio entro il termine di quindici giorni fissatogli dall'Amministrazione comunale;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunciatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Marcatelli Pietro è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Santa Maria Nuova di Bertinoro.

Forlì, addì 15 aprile 1952

Il prefetto: QUERCI

(1879)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.